



DIPENDENTI PUBBLICI CON INIZIO CONTRATTO PRECEDENTE AL 2019

1. Ho scoperto adesso che il mio obbligo formativo era precedente al 2020, non mi hanno mai avvertito, che data di decorrenza obbligo devo inserire sul sito del Co.ge.A.P.S.?

La data di inizio del contratto da dipendente anche se si trattava di un contratto a tempo determinato. L'obbligo verrà in ogni caso conteggiato a partire dal triennio 2014-16 in quanto in tutto il periodo precedente il sistema ECM era in fase sperimentale.

2. Entro che data posso spostare i crediti al triennio precedente o a quelli ancora prima in modo da regolarizzarlo?

Per quei professionisti che hanno acquisito crediti nel triennio 2017-2019, utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016 verrà fatto uno spostamento d'ufficio; è consentito comunque lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con **“data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022 (non sarà dunque possibile spostare i crediti acquisiti nel 2022)**

3. Come posso materialmente spostare i crediti?

Collegandosi al sito [Co.ge.A.P.S](https://professioneesolidarieta.it/) è necessario cliccare su **Spostamento crediti**, selezionare il triennio da e verso il quale si intendono spostare i crediti, selezionare il numero di crediti che si intendono spostare e confermare.



Benvenuta, JESSICA CIOFI

Partecipazioni ECM

Crediti individuali

Esoneri ed esenzioni

Spostamento crediti

Crediti mancanti

Triennio di riferimento

Triennio
2020-2022

Triennio

dal 2020 - 2022 al 2014-2016

dal 2017-2019 al 2014-2016

dal 2020-2022 al 2017-2019 ✓

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Delibera della CNFC del 04/02/2020, successivamente all'avvenuta certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.APS, i crediti imputati al recupero dell'obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza al quantum necessario per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale. Pertanto, raggiunta tale soglia, la funzionalità risulterà non più utilizzabile. Per coloro che si avvalgono della possibilità di utilizzare i crediti acquisiti con data fine debito evento al 31/12/2021, recupero quale del formativo del triennio 2017-2019, non si applica le riduzioni previste dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, par. 1.1, punti 1 e 2. Per i medici che svolgono l'attività di Medico Competente, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 4 marzo 2009 relativo all'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, è possibile spostare di competenza al triennio 2017-2019 le partecipazioni conseguite con formazione ECM svolta entro il 31 dicembre 2020. Le partecipazioni verranno spostate di competenza per l'intero valore della partecipazione. I crediti acquisiti nel 2020, quale debito del formativo del triennio 2017-2019, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022.